



COMUNE DI RENDE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

aggiornato alla Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 e s.m.i.

| | |
|--------|---|
| | PARTE PRIMA – REGOLAMENTO GENERALE DELLA IUC |
| Art.1 | Oggetto del Regolamento |
| Art.2 | Forma di gestione |
| Art.3 | Funzionario responsabile |
| Art.4 | Verifiche ed accertamenti |
| Art.5 | Riscossione coattiva |
| Art.6 | Contenzioso |
| Art.7 | Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni |
| Art.8 | Rimborsi |
| Art.9 | Calcolo degli interessi |
| Art.10 | Abrogazioni |
| Art.11 | Clausola di adeguamento |
| Art.12 | Trattamento dei dati sensibili |
| Art.13 | Norma di rinvio |
| Art.14 | Entrata in vigore |
| | PARTE SECONDA- REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI (Tassa sui Rifiuti) |
| Art.1 | Oggetto del Regolamento |
| Art.2 | Presupposto del tributo |
| Art.3 | Soggetto attivo |
| Art.4 | Soggetti passivi |
| Art.5 | Gestione e classificazione dei rifiuti |
| Art.6 | Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti |
| Art.7 | Locali ed aree scoperte tassabili |
| Art.8 | Locali ed aree scoperte non soggette al tributo |
| Art.9 | Produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti assimilati |

| | |
|--------|--|
| Art.10 | Obbligazione tributaria |
| Art.11 | Superficie degli immobili |
| Art.12 | Istituzioni scolastiche |
| Art.13 | Costo di gestione |
| Art.14 | Determinazione della tariffa |
| Art.15 | Periodi di applicazione del tributo |
| Art.16 | UtENZE domestiche: quota fissa e quota variabile-determinazione del numero degli occupanti |
| Art.17 | UtENZE non domestiche: classificazione-quota fissa e quota variabile |
| Art.18 | Tributo giornaliero |
| Art.19 | Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente |
| Art.20 | Riduzioni tariffarie |
| Art.21 | Riduzioni per il compostaggio |
| Art.22 | Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio |
| Art.23 | Riduzioni per il recupero |
| Art.24 | Esenzioni e agevolazioni |
| Art.25 | Cumulo di riduzioni e agevolazioni |
| Art.26 | Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione |
| Art.27 | Funzionario responsabile |
| Art.28 | Riscossione |
| | PARTE TERZA- REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (Tassa Sui Servizi Indivisibili) |
| Art.1 | Presupposto e finalità |
| Art.2 | Soggetti passivi |
| Art.3 | Immobili soggetti al tributo |
| Art.4 | Periodo di applicazione del tributo |
| Art.5 | Determinazione della base imponibile |

| | |
|--------|---|
| Art.6 | Aliquote del tributo |
| Art.7 | Detrazioni |
| Art.8 | Riduzioni ed esenzioni |
| Art.9 | Servizi indivisibili e relativi costi |
| Art.10 | Dichiarazione |
| Art.11 | Versamento del tributo |
| Art.12 | Importi minimi |
| | PARTE QUARTA – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (Imposta Comunale Propria) |
| Art.1 | Oggetto del tributo |
| Art.2 | Presupposto del tributo |
| Art.3 | Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale |
| Art.4 | Soggetti passivi |
| Art.5 | Base imponibile dei fabbricati e dei terreni |
| Art.6 | Base imponibile delle aree fabbricabili |
| Art.7 | Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili |
| Art.8 | Riduzione per i terreni agricoli |
| Art.9 | Aliquote e detrazioni |
| Art.10 | Detrazione per l'abitazione principale |
| Art.11 | Fattispecie equiparate all'abitazione principale |
| Art.12 | Esenzioni |
| Art.13 | Quota statale del tributo |
| Art.14 | Versamenti |
| Art.15 | Dichiarazione |

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27/12/2013. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Forma di gestione

Il Comune determina la forma di gestione delle entrate comunali, anche disgiuntamente per le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le funzioni di cui sopra spetteranno alla Ditta concessionaria;
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 4 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia / dichiarazione e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica, diversamente saranno applicate le sanzioni di cui presente regolamento;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni;
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di ad esempio:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. A seguito della legge finanziaria 2007, l'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in caso di affidamento gli atti saranno firmati dal concessionario. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto;
 3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato;
 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività;
 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.;
 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100,00 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;
 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50,00 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;
 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00;

9. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
10. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale;
11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
12. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
13. Le somme derivanti da accertamento d'ufficio, da accertamento in rettifica, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 5 – Riscossione coattiva

In mancanza del pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, di cui al D.P.R. 602 del 1973 e s.m.i. o del R.D. 639/1910 e s.m.i., in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti del soggetto moroso.

Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le attività di riscossione coattiva spetteranno al Comune o alla Ditta Concessionaria in base alla normativa vigente.

Art. 6 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dinanzi alle Commissioni tributarie.

Il termine perentorio per poter proporre ricorso è di 60 giorni-oltre la sospensione feriale dei termini-dalla data di notifica dell'atto impugnato, ad eccezione del ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione del tributo, sanzioni pecunarie, interessi e altri accessori, che non può essere proposto prima del 90° giorno dalla domanda di restituzione prodotta entro i termini previsti da ciascuna legge tributaria o, in mancanza di specifiche disposizioni, entro due anni dall'avvenuto pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. I mezzi di impugnazione ammessi contro le sentenze delle Commissioni tributarie sono: l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art 50 D.lgs.n. 546/1992);

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 7 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. L'Ente può concedere un pagamento dilazionato, per somme derivanti da avvisi di accertamento, compresi sanzioni ed interessi, per i singoli tributi componenti la IUC:

- a. in 4 rate bimestrali se il debito è fino a € 2.500,00, oltre interessi;
- b. in 8 rate bimestrali se il debito è compreso tra € 2.501,00 e € 5.000,000, oltre interessi legali;
- c. in 12 rate bimestrali se l'importo dovuto è compreso tra € 5001,00 a € 10.000,00 oltre interessi legali;
- d. in 24 rate bimestrali se l'importo dovuto è compreso tra € 10.001,00 e € 15.000,00, oltre interessi legali;
- e. in 36 rate bimestrali se l'importo è compreso tra € 15.001,00 e € 20.000,00, oltre interessi legali;
- f. in 76 rate bimestrali se l'importo supera € 20.000,00, oltre interessi legali, con obbligo di presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

2. La richiesta viene inviata all'Amministrazione Comunale per la decisione e l'accettazione della rateizzazione. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardato versamento di una sola rata superiore a giorni 15 (quindici), a meno che ciò non sia stato debitamente autorizzato dall'Amministrazione comunale. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 8 – Rimborsi

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione;

2) L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi;

3) Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza;

4) Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC.

5) La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, e nella stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi;

6) Accertato il diritto al rimborso, l'Ufficio può procedere alla compensazione del credito per il pagamento di altri tributi comunali, se non versati.

Art. 9 - Calcolo degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, salvo fatta la possibilità da parte dell'Ente di determinarla nei limiti di 3 punti percentuali di differenza.

Art. 10 - Abrogazioni

- 1) Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento in materia di IUC, che comunque insieme a tutte le norme legislative, restano applicabili per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse;
- 2) Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARSU. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 11 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria;
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere adeguati al testo vigente delle norme stesse.

Art. 12 – Trattamento dei dati sensibili

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo, sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2015**.

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della

TARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina la componente **TARI** dell'imposta unica comunale "IUC", prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione di rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
2. La tariffa del tributo Tari, è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto del tributo

1. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARSU. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati ai successivi articoli 5) e 6) del presente regolamento;

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area, si realizza con l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, etc. nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 3 Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) possiedono, occupano o detengano i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune;
2. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:
 - utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
 - abitazioni ammobiliate o allacciate ai servizi per uso abitativo saltuario;
 - per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante;
3. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o di variazione di cui successivo art. 25, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente alla dichiarazione e al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi;
4. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi;
5. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi in comune, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi, spettano invece tutti i diritti e gli stessi sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree scoperte in uso esclusivo;
6. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge;
7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Art. 5 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale;
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento;
3. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. a, del D.Lsg 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti del presente comma.

5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 6 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo, che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett. b), paglia, sfalci, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque o dei corsi d'acqua e della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino di suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni;

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di bio gas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774 del 2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117.

Art. 7 – Locali ed aree scoperte tassabili

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio catastale;
2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
3. Sono soggette al tributo le aree che sono destinate in modo permanente o in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Art. 8 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e comunque non occupati;

A titolo esemplificativo, presentano tali caratteristiche i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone od operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e di fatto non occupati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,

concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- la superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, limitatamente alla parte del locale la cui altezza è inferiore o uguale a 150 centimetri;

La presente disposizione non si applica ai locali pertinenziali delle utenze/abitazioni domestiche individuati ai sensi dell'art.16 co.13 e co. 14.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, a condizione che siano delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree di pertinenza alle attività commerciali destinate a parcheggio gratuito ad uso esclusivo dell'attività stessa;
- b)** aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti al servizio del locale, lastrici solari, balconi e terrazze;
- c)** aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d)** fabbricati danneggiati, inagibili e non abitati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione allegata alla dichiarazione sostitutiva da redigere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, previa presentazione presso l'Ufficio Urbanistica di perizia tecnica di asseverazione dello stato di degrado del fabbricato;
- e)** gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualunque culto, limitatamente alla parte di essa ove si svolgono le funzioni religiose;
- f)** la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico, tale struttura non deve essere fittata per feste e riunioni;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma precedente, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi, nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione, dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 9 – Produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti assimilati

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali non assimilati agli urbani**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
2. Nell'ipotesi in cui, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

| CATEGORIA DI ATTIVITÀ | % DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE |
|--|------------------------------------|
| FALEGNAMERIA | 40 |
| AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, ELETTRAUTO, GOMMISTI, VERNICIATURA | 40 |
| FONDERIE, VETRENERIE, MARMISTI, TORNERIE, ECC. | 50 |
| LAVANDERIE E TINTORIE NON INDUSTRIALI | 30 |
| AMBULATORI MEDICI, DENTISTICI E ODONTOTECNICI, LABORATORI RADIOLOGICI, LABORATORI DI ANALISI | 10 |
| TIPOGRAFIE E STAMPERIE, ELIOGRAFIE | 20 |
| DISTRIBUTORI DI CARBURANTI | 15 |
| RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE | 20 |
| MACELLERIE, PESCHERIE | 30 |

3. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nella precedente tabella, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile, sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali;
4. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie;
5. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vige la privativa comunale, pertanto vi è l'obbligo di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani e assimilati da destinare allo smaltimento, mentre i rifiuti da recuperare possono essere conferiti alternativamente dal produttore o al servizio pubblico o a soggetti terzi autorizzati, in quest'ultima ipotesi spettano le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionalmente ai rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati;

6. Le percentuali di abbattimento della quota variabile del tributo sono calcolate preventivamente rapportando la superficie con il coefficiente Kd della quota variabile della tariffa al quantitativo per cui si è dimostrato l'avvio al recupero dei rifiuti, secondo la seguente tabella nella considerazione che l'Ente comunque garantisce nelle aree di interesse il servizio di smaltimento:

| PERCENTUALE SMALTIMENTO | % DI ABBATTIMENTO QUOTA VARIABILE TARIFFA |
|--------------------------------|--|
| dal 96 % al 100% | 50% |
| dal 51% al 95% | 30% |
| inferiore al 51% | 10% |

7. Le agevolazioni spettano solo ai contribuenti che provvedono a dichiarare e ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione di predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc...), tenuto conto delle previsioni di cui al successivo art. 22;
8. Il produttore è tenuto a comunicare entro il 31/05 di ogni anno la comunicazione valida per l'anno in corso, a valere sui rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, ai fini del conguaglio sulla tassazione effettiva delle superfici, per la parte variabile della tariffa.
In caso di mancata presentazione della documentazione/dichiarazioni previste dal Comune dal comma precedente viene revocata l'agevolazione concessa e recuperato per intero il tributo dovuto;
9. Nell'ipotesi in cui non sia possibile delimitare le superfici ove si producono rifiuti speciali assimilati, si procederà all'individuazione delle stesse in base alle previsioni del secondo comma del presente articolo.

Art. 10 – Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso stesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione;
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158;

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU);
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nei limiti di cui al precedente art.9.

Art. 11 – Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. 201/2011, la superficie di commisurazione del tributo, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998;
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 507/1993;
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si producono di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri;
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
 - c. per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 10 per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività;
 - d. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

5. La superficie delle aree degli impianti sportivi destinati ad attività commerciali o impianti dati in concessione ed utilizzati per attività commerciali sono tassate nei limiti del 100% delle sole aree occupate da edifici (art. 3 comma 10 D.L. 35/2013) comprese le aree scoperte ad eccezione di quelle sulle quali viene svolta attività sportiva;
6. Le superfici delle aree destinate a palestre e scuole di ballo sono tassabili nei limiti degli spazi destinati ad attività diversa da quella ludico-sportiva (spogliatoi, bagni, segreteria, ecc.).

Art. 12 – Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Art. 13 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente di cui al precedente art.9;
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal settore ambiente di concerto con l'ufficio tributi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Consiglio Comunale, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito;
3. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo, per effetto di oneri di gestione inerenti l'espletamento del servizio anche legati a variazioni normative intervenute.

Art. 14 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente;

4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

7. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013.

Art. 15 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree;

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata;

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione;

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 16 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico del proprietario dell'immobile;

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, nella formazione del carico, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4. Per le nuove iscrizioni il nucleo familiare del soggetto passivo TARI è quello risultante in anagrafe al momento dell'inizio della occupazione o detenzione indicato nella dichiarazione.

5. In caso di trasferimento di residenza o di cambio di abitazione, il contribuente deve provvedere alle variazioni anagrafiche entro trenta (30) giorni dall'attivazione dell'utenza, in caso contrario verrà applicato il nucleo familiare preesistente al primo gennaio ;

6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà;

7. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni all'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa;

8. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;

9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità;

10. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 25. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

| SUPERFICIE (mq) | | COMPONENTI |
|-----------------|-----|------------|
| DA | A | |
| 0 | 40 | 1 |
| 41 | 70 | 2 |
| 71 | 150 | 3 |
| 151 | 250 | 4 |
| Oltre 250 | | 5 |

11. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità;

12. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore che emerge dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza;

13. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, per tali pertinenze non si applica la quota variabile del tributo; le restanti pertinenze si considerano utenze non domestiche (categoria deposito);

14. Gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7 (cantine, autorimesse, soffitte o gli altri luoghi di deposito), che non sono pertinenza delle abitazioni si considerano utenze non domestiche (categoria deposito);

15. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B);

16. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B).

Art. 17 – Utenze non domestiche: classificazione – quota fissa e quota variabile

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato C del presente regolamento;

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo e in alternativa, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO: Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi;

4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti;

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici, con un'Autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio, secondo quanto previsto dai commi precedenti;

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, o dalla denuncia del contribuente;

7. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo classificate sulla base dell'allegato C) del presente regolamento;

8. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C);

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C).

Art. 18 – Tributo giornaliero

1. E' istituita la tariffa comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio;

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani assimilati;

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche su conto corrente intestato al Comune;

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni concernenti il tributo annuale, compreso il tributo provinciale di cui all'art. 19;

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni;

7. Si considerano soggette al tributo giornaliero disciplinato dal presente articolo:

- a) Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- b) Le occupazioni temporanee con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- c) Le occupazioni temporanee con posteggi fissi o chioschi;
- d) Le aree occupate dai locali di servizio di cantieri(es. baracca/mensa);
- e) Le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;
- f) Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti;

Le occupazioni realizzate nel caso di eventi o manifestazioni sportive (con eccezione dell'area riservata ai praticanti l'attività sportiva, politiche, culturali, sociali o ludiche, sagre, fiere folcloristiche e simili, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa;

8. L'ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Fiscalità Locale tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti ai fini tributari;

9. Per le occupazioni relative alle seguenti tipologie:

- Area mercatale di Via Parigi;
- Occupazioni temporanee in occasione di fiere, mercatini, sagre e di ricorrenze particolari;
- Occupazione temporanea per la vendita di prodotti agricoli da parte di associazioni di categoria;

con deliberazione annuale di approvazione della tariffa/canone della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, saranno individuate le maggiorazioni per l'assorbimento del tributo giornaliero per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 19 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica la tariffa provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, ed è riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa.

Art. 20 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. La tariffa è altresì ridotta:
 - a. del 50% per le attività commerciali situate nel centro storico.
 - b. del 40% per le attività (imprese o studi professionali) che assumono in azienda in qualità di tirocinante un giovane disoccupato tramite lo sportello "Garanzia Giovani" e il mancato introito del tributo, è recuperato a valere sui finanziamenti attribuiti all'Ente;
3. Il tributo è ridotto di 2/3 per un'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate devono essere richieste dal contribuente entro il 30 gennaio dell'anno di competenza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30/06).

Art.21- Riduzioni per compostaggio

- 1) Alle utenze domestiche, che dimostrino di effettuare il compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposita compostiera è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tassa.
- 2) Il contribuente deve dimostrare di avere idonea attrezzatura per il compostaggio e che la stessa è posizionata all'aperto, in area privata in uso alla propria abitazione;
- 3) Che l'abitazione tassata dispone di un giardino, un orto o comunque un luogo che offre la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
- 4) La riduzione del 15% della quota variabile della tassa, di cui al comma precedente, è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il compostaggio dei rifiuti organici è connesso alla condizione del fondo;
- 5) Le riduzioni di cui sopra è accordata previa domanda dell'interessato e idonea documentazione da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 22 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale rientranti nella zona perimetrata, la cui distanza tra di esse e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare;
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è ridotto nella misura del:

- 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 401 metri .

Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica;

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate devono essere richieste dal contribuente entro il 30 gennaio dell'anno di competenza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30/06).

Art. 23 – Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile agli effetti del precedente art.9;
2. Le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico e organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico hanno diritto al 10% di riduzione della quota variabile del tributo e il relativo rifiuto va conferito al servizio pubblico;
3. Al fine del calcolo della riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30/01 di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata maggiorata del 50% a titolo di sanzioni;
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate sulla base della documentazione relativa all'anno precedente;
5. Le dichiarazioni e la relativa dimostrazione, devono essere prodotte dal contribuente entro il 30 gennaio dell'anno di competenza; le dichiarazioni presentate oltre il termine previsto decorrono dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30/06);

Art. 24 – Esenzioni e Agevolazioni

1. Sono esenti dalla TARI le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate con apposito atto comunale (quali ad esempio i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico). L'esenzione è riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Settore Servizi al cittadino, Servizi sociali del Comune;

2. L'esenzione di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente entro il termine del 30 gennaio dell'anno di riferimento;
3. L'esenzioni di cui al precedente comma, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso appositi atti. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;
4. Le dichiarazioni e la relativa dimostrazione, devono essere prodotte dal contribuente entro il 30 gennaio dell'anno di competenza; le dichiarazioni presentate oltre il termine previsto decorrono dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno);

Art. 25 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Art. 26 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili;
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori;
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare agli uffici del Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o tramite posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di strumenti elettronici;
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo;
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Dati anagrafici degli occupanti/detentori/possessori o comunque del soggetto obbligato al pagamento, codice fiscale e indirizzo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica anche PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto di cui al punto a), con indicazione della qualifica e munito di opportuna delega ove previsto;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte;
- d) Numero degli occupanti i locali e/o aree scoperte;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e/o aree scoperte o la data in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e munito di opportuna delega ove previsto;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione dei locali e/o aree scoperte;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - h) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta .
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30/06 dell'anno successivo dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione;
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo rimane dovuto per l'anno solare in corso anche se è stato assolto da eventuale soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso;
10. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli adempimenti fin qui elencati anche i soggetti esenti dal versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi.

Art. 27 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le funzioni di cui sopra spetteranno alla società concessionaria;
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 28 – Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale, tenuto conto del D.L. Ministeriale attuativo delle modalità di pagamento ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso di pagamento della tassa dovuta, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata;
3. La riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali, fermo restando la facoltà di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
4. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 6,00 euro, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo;
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della (tassa sui servizi indivisibili)

TASI

Art.1 - Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e delle aree scoperte;
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art.2 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art.1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale;
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto;
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3 - Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo;
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante

un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo;

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione;

5. le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti, imprenditori agricoli o professionali e società agricole sono soggette al tributo e versano la TASI sul valore imponibile dell'area fabbricabile;

6. nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

Art. 4 - Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili;

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 5 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 6 - Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille, elevabile fino al 2,5 per mille;

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento;

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013;

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma e al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile;

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille;

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art.7 - Detrazioni

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art.8 – Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni (art.1 comma 3 D.L.16 del 06/03/2014);
- b) Immobili comunali utilizzati per finalità istituzionali o per l'espletamento di servizi pubblici locali gestiti in "house providing".
- c) Sono esenti le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate con apposito atto comunale (quali ad esempio i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico). L'esenzione è riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Settore Servizi al cittadino - Servizi sociali del Comune.

2. La base imponibile TASI è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
2. Il tributo è ridotto in misura del 20% nel caso di abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Il tributo è ridotto di 2/3 per un'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è necessario presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando il modello predisposto dal Comune per la presentazione, della dichiarazione requisiti.

Art. 9 - Servizi indivisibili e relativi costi

Con delibera di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura, la TASI è diretta.

Art. 10 – Dichiarazione

I soggetti individuati all'art.2 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione del comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate, nelle fattispecie previste per legge.

Art. 11- Versamento del tributo

1. Il calcolo della TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati;
2. Il contribuente possessore o detentore di più immobili è tenuto ad effettuare il versamento distinto per singolo immobile;
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; nell'ipotesi in cui i versamenti di uno o più comproprietari soddisfino l'imposta complessiva dovuta l'obbligazione tributaria si ritiene assolta;
4. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, approvato con D.M.;
5. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;

La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 12 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 6,00. Analogamente non si procederà al rimborso per importi inferiori ad € 6,00.

PARTE QUARTA

Regolamento per l'applicazione dell' **IMU** (Imposta Municipale Propria)

Art.1 – Oggetto del tributo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Rende dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147;
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23;
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;
4. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti;
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Rende. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Rende in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Art.2 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - e. Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni.

Art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze;

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (quindi incluse le società di persone, cooperative e di capitali aventi i requisiti previsti dalla citata norma per essere considerati IAP), sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

A decorrere dal 2015 la finzione di non edificabilità opera anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto da parte dei soggetti di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui al medesimo articolo;

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art.4 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Art.5 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente;
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Art. 6 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato;
3. Con delibera di Giunta Comunale annuale, allegata al bilancio di previsione vengono rideterminati per zone omogenee i valori venali medi delle aree fabbricabili.

Art. 7 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione requisiti;

Art. 8 - Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Art.9 - Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge,
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art.10 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Art. 11 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

Sono equiparati alle abitazioni principali:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) A decorrere dal 2015, ai sensi dell'art 9bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n.80 è equiparata all'abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;

Art. 12 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504;
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma;
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133;
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, rientrano anche in tale fattispecie i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c, d, f del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. I fabbricati oggetto di intervento di recupero sono esenti a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, fino a tale data sono considerati ai fini della

determinazione della base imponibile IMU, aree fabbricabili. Sono escluse dal beneficio le imprese immobiliare di gestione, cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarle alla vendita, questi soggetti nelle more della vendita, devono assolvere l'IMU anche per i fabbricati sfitti.

Per usufruire dell'esenzione è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti;

6. Immobili comunali utilizzati per finalità istituzionali o per l'espletamento di servizi pubblici locali gestiti in "house providing". L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

Art.13 - Quota statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune;
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio;
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 14 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma;
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014;
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 6,00; Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo;
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo;
7. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

Art. 15 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione;
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili;
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4;
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la lavorazione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi

UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Nucleo familiare con 1 componente
- 2 Nucleo familiare con 2 componenti
- 3 Nucleo familiare con 3 componenti
- 4 Nucleo familiare con 4 componenti
- 5 Nucleo familiare con 5 componenti
- 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\Sigma n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum n N(n) \cdot Kb(n)}$$

$$\sum n N(n) \cdot Kb(n)$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e di riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, beauty salus
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentati
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, Sap) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\Sigma S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

$$\Sigma S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, Sap) = CUndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

TV_{ndom} (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUndom = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

$$QTOT_{\text{ndom}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.